

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

UNEP - Risposta del 23 dicembre 2010 - Catania - Criteri di ripartizione delle indennità di trasferte relative agli atti di notifica tra Ufficiali giudiziari e Funzionari UNEP

Prot. n. 6/1771/03-1/2010/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
(Rif. Prot. n. 13962/U/1.6 del 9.11.2010)

E, p.c. ALL'ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - 00164 ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Catania - Criteri di ripartizione delle indennità di trasferte relative agli atti di notifica tra Ufficiali giudiziari e Funzionari UNEP - Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito sulla materia in oggetto, pervenuto da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, si espone quanto segue.

Le declaratorie contrattuali del C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010 prevedono, quale competenza prevalente della figura dell'Ufficiale giudiziario, l'attività di notificazione degli atti. Tuttavia, così come già specificato in apposita circolare prot. 6/698/035 del 6 maggio 2002 di questo Dipartimento, nel caso di carenza di Ufficiali giudiziari, di documentato carico di lavoro, per accordi intervenuti all'interno degli Uffici tra le due distinte Aree o per scadenza degli atti da notificare, si può rendere necessaria la partecipazione di Funzionari UNEP al servizio di notificazione.

Ciò premesso, l'ipotesi, formulata nel quesito pervenuto, di ripartizione delle indennità di trasferta relative alle notifiche, per la parte reddituale pari al 50% del loro ammontare, prodotte essenzialmente dagli Ufficiali giudiziari e con una minoritaria partecipazione dei Funzionari UNEP, in misura uguale fra tutti gli addetti all'Ufficio NEP - Ufficiali giudiziari e Funzionari UNEP - compresi coloro tra questi ultimi che sono addetti ai servizi interni senza tuttavia svolgere attività connesse al settore, non ha fondamento.

La menzionata circolare precisa, infatti, che agli Ufficiali giudiziari dell'area C1 (attualmente Funzionari UNEP) che espletino attività di notificazione degli atti, la relativa quota di indennità di trasferta costituente reddito è dovuta "nella misura equivalente alla attività prestata".

Tale criterio, d'altro canto, è del tutto coerente con quanto indicato nella circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999 - "Interpretazione dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1999 n. 28" - emessa dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio V, secondo la quale l'emolumento in questione, che si configura come reddito aggiuntivo di natura incentivante, va ripartito rispettivamente nell'ambito delle due categorie professionali appartenenti all'Ufficio NEP, tenendo conto delle presenze e dell'effettivo servizio prestato. In proposito, si precisa che la circolare n. 2/99 è stata integrata da quella del 6 maggio 2002, al solo fine di poter contemplare i casi di Uffici NEP nei quali si sia reso necessario ricorrere alla partecipazione dell'attuale Funzionario UNEP al servizio di notificazione per le motivazioni sopra evidenziate.

Pertanto, con riguardo ai Funzionari UNEP che partecipino al servizio di notificazione, notificando atti in zona o svolgendo all'interno dell'Ufficio NEP attività di tipo preparatorio (ricezione atti allo sportello), notifiche a mezzo del servizio postale, altre attività comunque collegate al settore, la corresponsione della quota reddito delle indennità di trasferta si avrà in favore del predetto personale in proporzione all'attività espletata, "assumendo come base di calcolo il numero complessivo degli atti notificati dall'Ufficio NEP in questione" (cfr. nota M.G. - D.O.G. - Dir. Gen. Pers. Form. - Ufficio VI - prot. n. 6/1160/03-1/CA del 25 luglio 2006).

Si prega di portare a conoscenza del Dirigente dell'Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolamentazione della relativa materia. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
f.to(Luigi Birritteri)
Capo Dipartimento